

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

IL CAPO DIPARTIMENTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico

VISTO

VISTO

	delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 25;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 14, comma 16;
VISTO	il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
VISTA	la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare, l'articolo 1, comma 557;
VISTO	il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "disposizioni urgenti in materia di termini normativi" ed in particolare l'articolo 5, comma 3;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per

1

dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2023, n. 127 che, all'articolo 1,



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

individua "Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027";

RILEVATA

la necessità di procedere all'individuazione dei criteri generali da impiegare ai fini della graduazione delle posizioni di dirigente scolastico, aggiornando i criteri stabiliti dal decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, come previsto dall'art.3 dello stesso decreto, al termine dell'anno scolastico 2023/2024;

RITENUTO

opportuno procedere all'applicazione dei criteri di graduazione delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

VISTO

l'articolo 12, commi 3 e 4, del C.C.N.L. Area V – Dirigenti scolastici 2002-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del C.C.N.L. 2006-2009, Area V della dirigenza, sottoscritto in data 15 luglio 2010, con i quali si prevede che, ".... ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale). "specificando che "I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR";

l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO

VISTO

l'articolo 5, comma 3, lettera b), del C.C.N.L. dell'Area 'Istruzione e Ricerca' per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, secondo cui sono oggetto di confronto "i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 commi 3 e 4 del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall'articolo 6 del CCNL 15/7/2010";

CONSIDERATO che in data 25 giugno 2024 si è conclusa la procedura di confronto sindacale.

DECRETA

Art. 1

I criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche, cui dovranno attenersi i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, sono i seguenti:

1) DIMENSIONE – punteggio massimo possibile 41

a) Numero TOTALE ALUNNI – Numero totale degli alunni iscritti e frequentanti in tutte



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

	le istituzioni scolastiche compresi i CPIA	(max 17 punti)
	Da 351 a 650	2 pt.
	Da 651 a 950	5 pt.
	Da 951 a 1250	8 pt.
	Da 1251 a 1550	11 pt.
	Da 1551 a 1850	14 pt.
	Oltre 1850	17 pt.
b)	Numero posti DOCENTI – Numero dei docenti in servizio nell'istituzione scolastica in organico di diritto su posti comuni, speciali , di sostegno e IRC. Nei convitti vengono considerati anche i posti del personale educativo su posti comuni e speciali (art. 324 D.Lgs. 297/94) (max 12 punti)	
	Da 40 a 74	2 pt.
	Da 75 a 109	4 pt.
	Da 110 a 144	6 pt.
	Da 145 a 179	8 pt.
	Da 180 a 214	10 pt.
	Oltre 214	12 pt.
c)	Numero posti ATA – Totale dei posti del personale ATA in organico preso il DSGA	di diritto com- (max 12 punti)
	Da 7 a 16	2 pt.
	Da 17 a 26	4 pt.
	Da 27 a 35	6 pt.
	Da 36 a 45	8 pt.
	Da 46 a 55	10 pt.
	Oltre 55	12 pt.

2) COMPLESSITÀ – punteggio massimo possibile 85



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

a)	Pluralità di gradi	(max 8 punti)
	Infanzia + Primaria	4 pt.
	Primaria + Secondaria primo grado	5 pt.
	Infanzia + Primaria + Secondaria primo grado	6 pt.
	Omnicomprensivo	8 pt.
b)	Pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di primo grado)	
	Indirizzo musicale	4 pt.
c)	Pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di secondo grado)	(max 14 punti)
	Per ogni diverso indirizzo oltre il primo	2 pt.
d)	Alunni disabili	(max 13 punti)
	Da 10 a 15	1 pt.
	Da 16 a 40	3 pt.
	Da 41 a 65	5 pt.
	Da 66 a 90	7 pt.
	Da 91 a 115	9 pt.
	Da 116 a 140	11 pt.
	Oltre 140	13 pt.
e)	Numero plessi oltre la sede principale (per plesso si intende ogni disti diverso indirizzo e numero civico)	inta sede fisica con (max 10 punti)
	Da 1 a 3	2 pt.
	Da 4 a 6	4 pt.
	Da 7 a 9	6 pt.
	Da 10 a 12	8 pt.
	Oltre 12	10 pt.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

	f)	Sezione ospedaliera	3 pt.
	g)	Sezione carceraria	3 pt.
	h)	Capofila Rete d'Ambito per la formazione	2 pt.
	i)	Centro Territoriale di Supporto	2 pt.
	j)	Corso Serale (solo se esiste codice scuola serale con alunni nell'ultimo organico di diritto)	2 pt.
	k)	Azienda agraria (doppio bilancio nell'anno di riferimento)	5 pt.
	1)	Istituti Alberghieri (gestione econ. sep. nell'anno di riferimento)	5 pt.
	m)	Istituti Nautici (con indirizzi ITCN / ITAI / ITCI)	5 pt.
	n)	Presenza sistema HACCP	2 pt.
	o)	Convitto/Educandato o Convitto annesso	4 pt.
	p)	Scuola di riferimento o capofila per ITS	3 pt.
3)		CONTESTO SOCIO TERRITORIALE – punteggio massimo possibile 33	
a)	In	dicatore ESCS della scuola	(max 7 punti)
a)	111	ESCS = 4	1 pt.
		LSCS — T	ı pı.
		ESCS = 3	3 pt.
		ESCS = 2	5 pt.
		ESCS = 1	7 pt.
b)		euole situate in piccole isole, comuni montani con particolari finalità (art. 324 D.Lgs. 297/94)	4 pt.
c)		unni stranieri CPIA – si considera il numero di candidati rtecipanti al test di livello A2 di italiano L2	(max 4 punti)
		da 25 a 54	1 pt.
		da 55 a 84	2 pt.
		da 85 a 114	3 pt.
		da 115 in poi	4 pt.

d) Alunni stranieri (compresi quelli dei CPIA) Percentuale di alunni privi di cittadinanza italiana



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

frequentanti sul totale degli alunni (non si considera San Marino)	(max 12 punti)		
Dal 1% al 3,9%	1 pt.		
Dal 4% al 6,9%	2 pt.		
Dal 7% al 9,9%	3 pt.		
Dal 10% al 12,9%	4 pt.		
Dal 13% al 15,9%	5 pt.		
Dal 16% al 18,9%	6 pt.		
Dal 19% al 21,9%	7 pt.		
Dal 22% al 24,9%	8 pt.		
Dal 25% al 27,9%	9 pt.		
Dal 28% al 30,9%	10 pt.		
Dal 31% al 33,9%	11 pt.		
Dal 34% in poi	12 pt.		
Numero plessi su più Comuni – Istituzione scolastica con sedi in diversi comuni o, per i CPIA, con diversi punti di erogazione (max 6 punti)			
Sedi su 2 comuni /punti di erogazione	2 pt.		
Per ogni comune/punto di erogazione oltre il secondo	1 pt.		

ART. 2

e)

I criteri di cui all'articolo 1 si applicano agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e sono oggetto di verifica dell'Amministrazione con eventuale revisione al termine dell'anno scolastico 2025/2026.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo

